

Il Comune deve risarcire il danno causato dal ritardo nel rilascio del titolo autorizzativo per il m

14 Marzo 2003

I giudici amministrativi hanno stabilito che i requisiti essenziali, affinché il cittadino abbia diritto al risarcimento del danno subito a causa di un illegittimo ritardo nel rilascio di un provvedimento autorizzativo al mutamento di destinazione d'uso di un immobile, vadano ricercati nell'illegittimità del diniego, nella colpa o dolo della P.A. e nel rapporto di causalità fra la condotta dell'Amministrazione e l'evento dannoso.

L'illegittimità del ritardo e/o del diniego costituisce la condizione principale. Infatti, l'agire della P.A. potrà avere una lesività giuridicamente rilevante solo nell'ipotesi in cui sia fuori dagli schemi normativi prestabiliti dal legislatore. Un atto amministrativo emanato nei casi, nei modi e nei termini previsti dalla legge, pur se dannoso, non potrà mai essere fonte di responsabilità per l'Amministrazione.

Sotto il profilo soggettivo, il giudice dovrà accertare almeno la colpa (se non il dolo) nell'illegittimità dell'atto. Nel caso concreto, ad esempio, il TAR Abruzzo ha ritenuto sussistente la colpa in considerazione della circostanza che il Comune avesse espresso il suo diniego nonostante il parere favorevole del legale dell'Amministrazione stessa.

Quanto infine al rapporto di causalità, infine, è necessario che il danno sia direttamente riferibile alla condotta illegittima della P.A.

Con tutto ciò, appare evidente come sempre più responsabilità civile e responsabilità amministrativa coincidano; alla luce, soprattutto, del nuovo ruolo cui la P.A. è chiamata ad assolvere ovvero di interlocutore, abbandonando così le posizioni autoritative tipiche del previgente sistema di amministrazione.